

VERBALE DI ACCORDO
(Previdenza complementare)

Il giorno 28 marzo 2013,

tra

- il Banco Popolare, in qualità di Capogruppo

e










- le Delegazioni sindacali di Gruppo delle OO.SS. Dircredito - FD, Fabi, Fiba/Cisl, Fisac/Cgil, Sinfub, Ugl-Credito e Uilca

premessi che:

- con gli accordi del 27.11.2012 e 13.2.2013 le Parti hanno inteso rafforzare le strutture previdenziali interne alle aziende del Gruppo attraverso l'ampliamento della base associativa e della struttura patrimoniale e reddituale dei Fondi medesimi, attraverso l'individuazione di un percorso di confluenza del Personale iscritto alle forme previdenziali esterne a quelle interne;
- le Parti, nel monitorare le fasi attuative delle suddette intese, hanno preso atto della necessità di intervenire normativamente al fine di consentire un esercizio pieno e certo delle facoltà riconosciute al Personale del Gruppo;

le Parti hanno convenuto quanto segue.

1. Ferme restando le scadenze e i relativi effetti stabiliti nell'Accordo 13.2.2013, al Personale in servizio, che alla data del 27.11.2012 sia dipendente del Banco Popolare a seguito di cessioni di contratto dalle aziende dell'ex Gruppo Italease e risulta iscritto a Fondi esterni al Gruppo con aliquote contributive aziendali inferiori al 3,25%, è riconosciuta una contribuzione aziendale pari al 3,25% della retribuzione utile TFR al perfezionarsi dell'iscrizione ad uno dei Fondi pensioni interni del Banco Popolare - individuato secondo i criteri di cui all'articolo 2 dell'Accordo 27.11.2012 - e in ogni caso non prima del 1.4.2013.
2. Il Fondo pensioni interno di riferimento del Personale del Banco Popolare in forza alla data delle presente intesa, già destinatario di intese in materia di adesione collettiva a Fondi pensioni e non aderente ad alcun Fondo, è individuato secondo il criterio stabilito dall'articolo 3 dell'Accordo Quadro 11.4.2012 per il Personale neo assunto del Banco Popolare (*"I neo assunti della Grande Banca Popolare potranno aderire al Fondo Pensioni interno di riferimento delle nuove Divisioni Territoriali, fatta eccezione per i neo assunti nelle unità produttive a marchio Carilupili, i quali potranno aderire al Fondo interno Carilupili"*).
Le Parti precisano che per *"Divisioni Territoriali"* e per *"unità produttive a marchio Carilupili"* deve intendersi l'insieme delle unità organizzative del Banco Popolare - di sede o di rete, comunque denominate - allocate nel territorio di competenza commerciale rispettivamente delle Divisioni Territoriali e della Direzione Territoriale CR LuPiLi.

 Dircredito / FD  Sinfub	 Fabi  Ugl-Credito	 Banco Popolare  Fiba/Cisl  Ugl-Credito	 Fisac/Cgil  Uilca
---	---	---	--